

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO

DOCUMENTO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - RITA

Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 23.04.2024

Il presente documento intende rappresentare agli iscritti al Fondo pensione “Mario Negri” le caratteristiche, le condizioni, i costi, la periodicità e le relative modalità di erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (di seguito “RITA”), in ottemperanza alle istruzioni fornite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

FINALITA'

La finalità della RITA è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti previsti dalla normativa. La RITA è stata introdotta dall’art. 1 comma 168 lett. a) della legge 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018) che ha modificato le previsioni di cui all’art. 11, comma 4, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ha aggiunto i nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.

DESTINATARI

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti del settore pubblico. La RITA spetta ai “lavoratori” (titolari di reddito di lavoro) che hanno cessato l’attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi stabilito unitamente agli altri requisiti.

La RITA è compatibile con eventuale pensione anticipata, con tutte le forme di APE (sociale, volontario e aziendale), con l’isopensione e la NASPI, nonché con redditi da lavoro che dovessero intervenire successivamente alla sua erogazione.

REQUISITI

Oggi possono infatti richiedere la RITA gli iscritti ai fondi pensione (a contribuzione definita) che possiedano, al momento della presentazione dell’istanza i seguenti requisiti (c.d. RITA per contribuzione):

- a) Cessazione dell’attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

Oppure, in alternativa (c.d. RITA per inoccupazione):

- a) Cessazione dell’attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

La COVIP, con Circolare del 17 settembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai predetti requisiti di accesso alla RITA, che si ritiene utile sintetizzare di seguito. Anzitutto la COVIP ha chiarito che i requisiti della cessazione dell'attività lavorativa (lettera a) e dell'inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi (lettera b della RITA per inoccupazione) devono sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, non essendo precluso all'iscritto, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma. Pertanto, è possibile per il beneficiario svolgere un'attività lavorativa nel corso dell'erogazione della prestazione sotto forma di RITA. Con riferimento, poi, alle locuzioni "entro i cinque anni successivi" ed "entro i dieci anni successivi", la Commissione di Vigilanza fa presente che per il relativo calcolo deve aversi riguardo al momento della richiesta della RITA da parte dell'interessato (e non al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

La COVIP specifica, altresì, che la RITA, in base all'art. 11, comma 4, del D.lgs. 252/2005, è una modalità di erogazione della prestazione di previdenza complementare che accompagna il beneficiario fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio e che la normativa non contiene un divieto di cumulo o un'espressa incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla predetta pensione di vecchiaia. Pertanto, la RITA potrà essere erogata anche qualora l'interessato percepisca, al momento della richiesta o anche successivamente, trattamenti pensionistici anticipati erogati dagli enti previdenziali di base (ad es. INPS).

La RITA deve essere richiesta compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile sul sito web del Fondo pensione, oppure attraverso l'apposita funzione dispositiva on line presente nell'area riservata agli iscritti del sito. Devono essere altresì presentati, a pena di nullità della richiesta, i documenti a corredo della richiesta indicati nel modulo.

OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

La RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto dall'aderente. La RITA è erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La relativa domanda va presentata su modulo apposito del Fondo corredato della documentazione indicata. La forma pensionistica complementare è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA. Il montante accumulato impegnato a titolo di RITA continuerà ad essere mantenuto in gestione dalla forma pensionistica complementare.

La parte residua non liquidata dell'accantonamento nel comparto "Conto individuale" resta in gestione, con distinta evidenza, nel Comparto stesso, fino a esaurimento, con applicazione della disciplina del Regolamento del Fondo. La parte residua del montante del comparto di gestione del TFR confluisce o resta nel Comparto più prudente indicato nella Nota Informativa del Fondo, salva la scelta espressa dall'iscritto per il trasferimento negli altri comparti dedicati alla gestione del TFR, nei termini previsti dai relativi Regolamenti.

Il montante residuo destinato alla RITA nel corso della sua durata è soggetto alle variazioni conseguenti all'attribuzione del risultato d'esercizio secondo la disciplina prevista nei Regolamenti dei diversi comparti.

La periodicità del frazionamento è trimestrale. Essendo una prestazione che prevede la liquidazione frazionata del montante, non sono ammesse richieste di RITA che prevedano un numero di rate inferiore a due; pertanto, la RITA va richiesta almeno 6 mesi prima della maturazione della pensione di vecchiaia, in modo tale che l'erogazione sia frazionata in almeno due rate trimestrali.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione finanziaria dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, unitamente all'eventuale parte di posizione non destinata alla RITA, sarà riscattato "iure proprio" dai beneficiari dallo stesso designati. In assenza di beneficiari designati dall'iscritto, la posizione sarà riscattata dai Superstiti di cui all'art. 26 dello Statuto e, in loro assenza, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

Alla RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

CONTRIBUZIONI E/O VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Relativamente alla possibilità di effettuare versamenti contributivi nel corso di erogazione della RITA, la COVIP - nella circolare 17 settembre 2020, n. 4209 - ha precisato che gli stessi devono ritenersi consentiti sia in caso di RITA parziale, incrementando in detta ipotesi il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA, sia in caso di RITA totale, costituendo, nel caso di versamenti riferiti ad un periodo non incluso nel piano RITA, un montante a se stante. Il Fondo procederà in automatico ad un supplemento di rata, in caso di RITA totale qualora pervengano versamenti riferiti al periodo incluso nel piano Rita (ad esempio per recupero omissioni).

REVOCA DA PARTE DELL'ISCRITTO

Nel corso della RITA l'iscritto può richiederne la revoca con conseguente cessazione dell'erogazione delle rate residue. La revoca ha effetto dalla prima rata successiva alla data in cui perviene al Fondo la relativa richiesta.

In caso di revoca, la R.I.T.A. non può più essere riattivata, ferma restando la facoltà di trasferimento della posizione residua ad altra forma pensionistica complementare.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di richiesta della pensione di invalidità di cui all'art. 25 dello Statuto, la RITA si intende revocata. L'eventuale maggiorazione di cui al c. 2 dell'art. 15 del Regolamento, fermi restando i limiti indicati, è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al momento della richiesta della RITA e di quella relativa a eventuale contribuzione successiva.

COSTI

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato in euro 15 per ciascuna rata trimestrale l'addebito di spese per oneri amministrativi conseguenti all'erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

EVENTUALE PENSIONE DI VECCHIAIA DEL FONDO

In caso di successivo accesso alla pensione di vecchiaia da parte del Fondo, ai fini della richiesta della prestazione sotto forma di rendita o di capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione già richiesta a titolo di RITA ma, ai fini del riparto tra capitale e rendita si considera il solo montante che residua al netto della RITA liquidata.

EQUIPARAZIONE PENSIONE DI VECCHIAIA

Ai fini delle erogazioni assistenziali di cui all'art. 32 del Regolamento del Fondo, la RITA è equiparata al pensionamento per vecchiaia sino ad esaurimento del montante richiesto.

REGIME FISCALE

Per le rate erogate a titolo di Rita è applicato il seguente trattamento fiscale.

Ai sensi dell'art 1, c. 168 della L. 205/17, la parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotto di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Con la Risposta a interpello del 26 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15 al 9%, non è possibile far valere l'anzianità pregressa maturata presso altro fondo, se non previo trasferimento.

Sull'intera prestazione erogata, pertanto, trova applicazione la tassazione agevolata, normalmente riservata al solo montante accumulato dall'1/01/2007.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

È facoltà del percettore della Rita richiedere in sede di dichiarazione annuale dei redditi di non avvalersi della tassazione sostitutiva con conseguente applicazione della tassazione ordinaria.